

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1735

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1993

Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha introdotto una rilevante innovazione rispetto a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: ha stabilito infatti di bloccare l'integrazione al minimo pensionistico in relazione non solo al reddito personale, ma anche a quello del coniuge («non legalmente ed effettivamente separato»). Precisamente, oltre al già previsto limite personale pari al doppio del trattamento minimo pensionistico viene introdotto il limite di un reddito cumulato, tra i due coniugi, pari al triplo di tale trattamento minimo.

La norma è del tutto iniqua, perchè colpisce redditi familiari anche modestissimi: che logica può avere, anche ammesso che abbia senso il cumulo, stabilire che se una persona per campare ha bisogno del doppio del minimo, quando è coniugata le deve bastare una volta e mezza il minimo stesso?

La norma è vessatoria, e probabilmente anticostituzionale, perchè molti degli interessati (nel caso di gran lunga più frequenti, molte delle interessate) hanno versato di tasca propria rilevanti contributi volontari

per maturare il diritto alla pensione: è inaccettabile che vengano cambiate le regole del gioco nei confronti di chi, conoscendo le regole stesse, aveva legittimamente compiuto proprie scelte spesso con rilevanti sacrifici.

La norma è contraddittoria con quanto, spesso retoricamente, viene proclamato circa il valore sociale della famiglia, tutelato del resto dall'articolo 29 della Costituzione: solo i coniugati vengono colpiti.

La norma rischia, infine, di portare a un effetto perverso: stimolare le false separazioni legali. Non si vede infatti come le pubbliche autorità possano verificare se due coniugi siano, oltre che legalmente, «effettivamente» separati. Poichè è noto che, anche per ragioni di difficoltà abitative, è frequente una situazione comunemente definita di «separati in casa».

L'articolo 1 riduce a quindici anni, per le lavoratrici, il periodo per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, nonchè a quindici il periodo di contribuzione.

L'articolo 2 della proposta si limita a sopprimere quelle parti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1992 che sanciscono la rilevanza del cumulo di reddito col coniuge, e non richiede pertanto ulteriore illustrazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di venti anni, di cui al comma 1, è sostituito da un termine di quindici anni per le lavoratrici».

Art. 2.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla seguente:

«*a*) redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogata.